

Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179

**Attuazione della direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione
e la commercializzazione del miele**

Dr. Carlo Ferrari Veterinario Dirigente ASL Roma G

Decreto Legislativo 179/2004

Indicazioni Obbligatorie:

- denominazione di vendita: **“miele”** (o una delle definizioni di cui all’art. 1)
- quantità netta o nominale
- il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o confezionatore o venditore
- la dicitura di identificazione del lotto di produzione
- l’indicazione del termine minimo di conservazione TMC
- il paese o paesi di origine (raccolta)
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso)

Decreto Legislativo 179/2004

- **Articolo 1**

1. Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2. Principali varietà di miele:

a) secondo l'origine:

- 1) miele di fiori o miele di nettare
- 2) miele di melata

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:

- 1) miele di favo
- 2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
- 3) miele scolato
- 4) miele centrifugato
- 5) miele torchiato (max 45°)
- 6) miele filtrato

Caratteri

Caratteri di stampa alti almeno 4 mm per le confezioni da 200 grammi a 1 chilogrammo

(La disciplina metrologica (dpr 391/80) regola le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto, sanzioni 5,16 a 516 euro)

Il peso netto può essere omesso.

Vietato il punto dopo unità di misura (500g.)



500 g

500 grammi

1000 grammi

1 kg



g 500

grammi 500

500 grammi circa

100/g.

Lotto

A tutela merceologica e sanitaria, si esprime con:

- numeri
- lettere
- numeri + lettere

Può essere sostituito da una data espressa con **giorno/mese/anno**



L 120/09

L 15/06/09

L AA56

L BDF67



(L) 120/09

L 12@09

TMC

Indicazioni per la conservazione:

TMC = > di 18 mesi indicare solo anno (entro la fine del 2012)

Tra 3 e 18 mesi indicare mese ed anno
(preferibilmente entro la fine di agosto/2012 – entro il 31/08/2012)

Sigillo

Il contenuto della confezione non deve essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata

- il sigillo di garanzia garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni
- sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell'etichetta

Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, N. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.

ETICHETTATURA MIELE

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

(ai sensi del D. Lgs n. 179/04 e del D. Lgs 109/92)

TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE

Da consumarsi
preferibilmente entro AA

DENOMINAZIONE DI VENDITA "MIELE"
che può essere utilizzata SOLO per
"MIELE DI FIORI", "MIELE DI
NETTARE", "MIELE DI MELATA",
"MIELE SCOLATO", "MIELE
CENTRIFUGATO", "MIELE TORCHIATO"

N. DI LOTTO

Lotto xxxx

Miele

di fiori eucalyptus

LE DENOMINAZIONI DEL MIELE
POSSONO ESSERE COMPLETE
DELL'ORIGINE FLOREALE O
VEGETALE

FACOLTATIVO

PESO NETTO

Peso netto
xxx g e

ITALIANO

PAESE DI ORIGINE IN CUI IL MIELE
E' STATO RACCOLTO


Miele prodotto e confezionato
da ARMIELE
Via xxxx, Città xxxx

NOME O RAGIONE SOCIALE O MARCHIO E SEDE O
DEL FABBRICANTE O DEL CONFEZIONATORE O DI
UN VENDITORE

non disperdere il
contenitore nell'ambiente

RACCOMANDAZIONI

Leggiamo l'etichetta



“Circolare 8 marzo 2005, n. 1”

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”

è consentita l’indicazione **“millefiori”**

non sono ammesse le indicazioni:

- **“miele di montagna”**
- **“miele di prato”**
- **“miele di bosco”**

perché non si riferiscono né a specifiche
origini floreali o vegetali, né a regioni o
territori o luoghi precisamente individuati

“Circolare 12 luglio 2007, n. 3”
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”

è consentita la denominazione **“miele di bosco”**
quando il prodotto consiste essenzialmente in
“miele di melata”
quando il prodotto consiste essenzialmente
da origini floreali
“miele di fiori bosco”

Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine

- ~~• “miscela di mieli originari della CE”~~
 - ~~• “miscela di mieli non originari della CE”~~
 - ~~• “miscela di mieli originari e non originari della CE”~~
- ~~(Art. 3 comma 2 lettera f)~~

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81 G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2006

Art. 2-bis

Etichettatura del miele

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f è

sostituita dalla seguente: f) **sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto**

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81 G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2006

Paese d'origine: Italia - Miele italiano

Paesi d'origine: Argentina

Miscela di mieli originari e non originari della CE:

Italia Argentina

Italia Romania

Le denominazioni devono figurare in lingua italiana

Indicazioni Facoltative:

- Miele di Timo dei Monti Miele di Castagno...
- Miele del Parco dei Simbruini DOP...
- Consigli per l'uso (indicazioni nutrizionali)
- Modalità di conservazione ... (non esporre a T°/calore)

Non sono permessi:

- Miele genuino...
- Puro d'api...Puro.... Purissimo
- Naturale Grezzo

Il Polline: prodotto alimentare

Etichettatura (indicazioni obbligatorie)

- Denominazione di vendita
- Quantità netta o nominale
- Il termine minimo di conservazione
- Istruzioni per l'uso
- Nome o ragione sociale e sede stabilimento
- Lotto
- Paese d'origine - obbligo di indicare l'origine quando non indicarla può trarre in inganno il consumatore

La Pappa Reale: prodotto alimentare

Etichettatura (indicazioni obbligatorie)

- Denominazione di vendita
- Quantità netta o nominale
- Il termine minimo di conservazione
- Indicazioni per la conservazione
- Istruzioni per l'uso
- Nome o ragione sociale e sede stabilimento
- Lotto
- Paese d'origine

Propoli: Integratore alimentare

Etichettatura (art. 6, DL.vo 169/2004) - L'etichetta di un integratore deve indicare:

- il nome commerciale;
- l'elenco e le quantità degli ingredienti presenti;
- la data di scadenza;
- la dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza a non eccedere;
- l'avvertenza: “gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata”,
- l'avvertenza: “tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni”;
- l'effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti.

Sanzioni

- Sono vietate, in base alle norme generali sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari preconfezionati, le indicazioni che possano indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto, che gli attribuiscono effetti o proprietà che non possiede, che suggeriscano particolari qualità quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche, o che attribuiscono al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennino a tali proprietà.
- Le sanzioni per questo tipo di irregolarità variano tra 3.500 e 18.000 euro.
- Le sanzioni per le irregolarità relative al D. legislativo 179/04 variano da 600 a 6.000 euro.